



**Amministrazione
Provinciale
di Siena**



fises
finanziaria senese
di sviluppo

**BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DELLE
IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO CHE ABBIANO FATTO RICORSO A FINANZIAMENTI
PER INVESTIMENTI E/O SPESE DI CONDUZIONE**

Iniziativa della

Provincia di Siena

in collaborazione con la

Società Finanziaria Senese di Sviluppo SpA

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE, con Delibera di Giunta n° 168 del 15/06/2010 è stato deciso di attivare un Bando per la concessione alle imprese agricole di contributi finalizzati in conto interessi, individuando nella Società Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. l'Ente finanziario incaricato della gestione operativa del Bando medesimo;

VISTA la Convenzione stipulata in data 12/07/2010, repertorio n° 171 del 13/07/2010, tra Provincia di Siena e Fises S.p.a. che disciplina la gestione di tale incarico precisando gli indirizzi, le condizioni e gli elementi essenziali dei rapporti tra i due Enti e del relativo Bando per la concessione dei contributi;

RICHIAMATA la disposizione del Dirigente Settore Sviluppo Economico n° 1006 del 14/07/2010 di adozione del Bando per la concessione alle PMI appartenenti al Settore Agricolo di contributi finalizzati in conto interessi pubblicato a far data dal 19/07/2010 all'Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia di Siena;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione G.P. n. 276 del 19/10/2010 con cui veniva stabilito, al fine di ampliare la platea dei potenziali beneficiari dell'agevolazione, di apportare modifiche ad elementi essenziali del "*Bando per la concessione di contributi in conto interessi in favore delle imprese del settore agricolo che abbiano fatto ricorso a finanziamenti per investimenti e/o spese di conduzione*" di cui alla versione originaria approvata con la menzionata disposizione n° 1006 del 14/07/2010;

DATO ATTO che, in esecuzione della menzionata deliberazione G.P. n. 276 del 19/10/2010, con disposizione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico n. 1485 del 25/10/2010 veniva adottato il testo modificato del Bando in oggetto. Le modifiche intervenute interessavano gli artt. 1, 5 e 7, del Bando e comportavano:

- (art. 1) l'innalzamento da 6 a 12 mesi del termine massimo di retroattività, rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, delle spese afferenti le varie tipologie di investimenti elencate all'art. 1 del Bando, mentre rimaneva invariato a 6 mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, il termine massimo di retroattività delle spese sostenute per acquisto scorte di magazzino e/o conduzione agricola;
- (art. 5) l'innalzamento da € 50.000,00 a € 100.000,00 dell'importo massimo del finanziamento finalizzato a spese di investimento da ammettere al contributo, mentre rimaneva invariato ad € 50.000,00 l'importo massimo del finanziamento acceso per spese di conduzione agricola e/o acquisto di scorte di magazzino;
- (art. 7) l'innalzamento da 6 a 12 mesi del termine massimo di retroattività, rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, dell'erogazione del finanziamento acceso dall'impresa agricola presso un qualsiasi Istituto di Credito per sostenere spese afferenti le varie tipologie di investimenti elencate all'art. 1 del Bando, mentre rimaneva invariato a 6 mesi, rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, il termine massimo di retroattività dell'erogazione del finanziamento acceso per sostenere spese di conduzione agricola e/o acquisto scorte di magazzino;

RICHIAMATA, altresì, la disposizione dirigenziale n. 32 del 10/01/2011 con cui veniva introdotto il pagamento diretto del contributo, oggetto del presente Bando, da parte della Provincia di Siena, anziché per il tramite di Fi.se.s S.p.a. e l'erogazione dello stesso in un'unica soluzione anziché a cadenze trimestrali, fatta salva la revoca del contributo già erogato e l'avvio nei confronti dell'impresa di procedure per il recupero del credito qualora, a seguito di controlli operati da Fi.se.s S.p.a. o direttamente della Provincia, dovesse essere accertato il mancato rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto erogante ovvero l'anticipata estinzione del finanziamento ovvero che sono state rese dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci;

DATO ATTO che con deliberazione G.P. n. 136 del 05/06/2012 in ragione delle considerazioni emerse a seguito del monitoraggio del Bando e delle proposte pervenute dalle varie associazioni di categoria del settore agricolo si è ritenuto opportuno intervenire nuovamente sul Bando inserendo nuove tipologie di spesa ammissibili, estendendo l'ammissibilità a contributo anche ai finanziamenti

di durata superiore a 5 (cinque) anni e ai finanziamenti erogati entro i 12 mesi antecedenti alla domanda di ammissione al contributo per tutte le tipologie di spesa ammissibili (investimento, conduzione, acquisto scorte di magazzino, consolidamento passività...);

DATO ATTO che in esecuzione della menzionata deliberazione G.P. n. 136 del 05/06/2012 con disposizione del Dirigente del Settore Sviluppo Economico n. 863 del 12/06/2012 veniva adottato il testo definitivo del Bando in oggetto. Le modifiche intervenute rispetto alla versione precedente, interessano sostanzialmente gli artt. 1, 5 e 7 del Bando, sono applicabili alle domande di ammissione al contributo già presentate ma il cui iter istruttorio non sia concluso al momento della pubblicazione del testo definitivo del Bando, e comportano:

- (art. 1) l'introduzione delle seguenti spese di investimento ammissibili al contributo in conto interessi: acquisto di terreni, costruzione, ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento di fabbricati afferenti all'impresa agricola o agrituristica (a titolo esemplificativo: stalle e altri fabbricati zootecnici e relativi impianti, serre e relativi impianti, cantine e altri fabbricati per la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione diretta di prodotti agricoli e relativi impianti, magazzini, depositi, alloggi dell'azienda agrituristica);
- (art. 1) l'introduzione tra le spese ammissibili al contributo in conto interessi di cui al presente Bando delle spese derivanti dal consolidamento di passività;
- (art. 1) innalzamento da 6 a 12 mesi del termine massimo di retroattività, rispetto alla data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, di tutte le tipologie di spesa ammissibili (investimento, conduzione, acquisto scorte di magazzino, consolidamento passività..);
- (art. 5) estensione dell'ammissibilità al contributo di finanziamenti anche di durata superiore a 5 (cinque) anni, fermo restando che l'importo del contributo in conto interessi verrà comunque calcolato sui primi 5 (cinque) anni dell'operazione di finanziamento;
- (art. 7) ammissibilità al contributo dei finanziamenti erogati entro i 12 mesi antecedenti la domanda di ammissione al contributo, per tutte le tipologia di spesa ammissibili;

DATO inoltre ATTO che con la medesima deliberazione G.P. n. 136 del 05/06/2012 veniva stabilito di estendere la possibilità di collaborare, a titolo meramente gratuito, alla gestione operativa del presente Bando, già affidata alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. in virtù della convenzione rep. n. 171 del 13/07/2010, a tutti gli Istituti di Credito operanti sul territorio ed eroganti finanziamenti alle imprese agricole che manifestassero tale interesse mediante sottoscrizione di apposita convenzione tra le parti, Istituto di Credito aderente e Provincia;

DATO, infine, ATTO che i contributi di cui al presente Bando rientrano nel regime De Minimis. ;

RICHIAMATA infine la determinazione dirigenziale n 564 del 26/02/2014 con cui il Bando in oggetto e i relativi allegati venivano aggiornati a seguito dell'adozione del Regolamento UE n. 1407/2013 e del Regolamento UE n. 1408/2013;

RENDE NOTO

IL PRESENTE BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI IN FAVORE DELLE IMPRESE DEL SETTORE AGRICOLO CHE ABBIANO FATTO RICORSO A FINANZIAMENTI PER SOSTENERE SPESE DI INVESTIMENTO E/O CONDUZIONE

ART. 1

FINALITA'

La Provincia di Siena, al fine di agevolare l'accesso al credito, costituisce un Fondo di €200.000,00 (Euro Duecentomila/00) per la concessione alle PMI appartenenti al Settore Agricolo e aventi sede operativa nella Provincia di Siena, come meglio precisato al successivo art. 2, di contributi finalizzati in conto interessi per le seguenti finalità:

- ⇒ investimenti finalizzati alla realizzazione di impianti per la produzione, la trasformazione e la conservazione di prodotti agroalimentari;

- ⇒ investimenti finalizzati allo sviluppo ed alla ricerca di nuovi mercati esteri, ivi comprese le spese connesse all'affidamento di incarichi di consulenza, studio o ricerca conferiti a tale scopo;
- ⇒ investimenti finalizzati a rafforzare le filiere produttive agricole e forestali intervenendo su una specifica fase delle filiere;
- ⇒ investimenti finalizzati a consolidare e sviluppare la qualità della produzione agricola e forestale migliorando le tecniche produttive anche mediante la riconversione ai metodi biologici di produzione e promuovendo un miglioramento delle condizioni di allevamento degli animali da produzione;
- ⇒ investimenti finalizzati a favorire l'occupazione e il ricambio occupazionale sostenendo anche gli investimenti dei giovani imprenditori;
- ⇒ investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi idrici nei processi produttivi;
- ⇒ investimenti finalizzati alla riduzione dell'inquinamento derivante dai processi produttivi;
- ⇒ investimenti finalizzati al risparmio energetico e alla produzione di energia rinnovabile e alla coltivazione di biomassa per finalità energetiche;
- ⇒ investimenti finalizzati all'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e relative opere murarie di adattamento, comprese le relative spese di progettazione;
- ⇒ investimenti finalizzati all'acquisto di terreni costruzione, ammodernamento, ristrutturazione e ampliamento di fabbricati afferenti all'impresa agricola o agrituristica (a titolo esemplificativo: stalle e altri fabbricati zootecnici e relativi impianti, serre e relativi impianti, cantine e altri fabbricati per la trasformazione, il confezionamento e la commercializzazione diretta di prodotti agricoli e relativi impianti, magazzini, depositi, alloggi dell'azienda agrituristica);
- ⇒ consolidamento di passività;
- ⇒ acquisto di scorte di magazzino;
- ⇒ spese necessarie alla conduzione, al miglioramento e alla dotazione delle attività agricole, della trasformazione dei prodotti agricoli e dell'indotto in generale.

Tutte le tipologie di spesa sopra riportate, al netto di imposte, tasse, oneri previdenziali e notarili, devono essere ancora da sostenere o comunque sostenute entro i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo a Fises S.p.a. o ad altro Istituto di Credito autorizzato dall'Ente Provincia alla gestione operativa del presente Bando mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

ART. 2

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Sono ammesse al Bando le PMI del settore Agricolo che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- essere iscritte al Registro delle Imprese attive ed operanti in Provincia di Siena ai Codici Ateco Sezione A e Sezioni I 55.20.52 e I 56.10.12;
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non essere destinatarie di procedimenti sanzionatori della Provincia, né avere con la stessa in corso dei contenziosi.

ART. 3

TERMINE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande di ammissione al Bando, debitamente sottoscritte e redatte in carta semplice e in lingua italiana, devono essere presentate utilizzando esclusivamente il modulo di domanda di cui all'Allegato A) del presente bando, pubblicato all'Albo Provinciale oltre che sul sito internet della

Provincia di Siena (www.provincia.siena.it) e sul sito della Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. (www.fises.it), e devono essere obbligatoriamente presentate a mano alla Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a., dietro rilascio di ricevuta, o spedite, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, in busta chiusa alla Società Finanziaria Senese di Sviluppo S.p.a. avente sede legale in Piazza Matteotti n. 30 - 53100 Siena, ovvero essere trasmesse, con le medesime modalità, agli Istituti di Credito operanti sul territorio provinciale autorizzati alla gestione operativa del presente Bando mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Ente Provincia.

Le domande possono essere presentate in ogni momento senza limite temporale e saranno accolte fino all'esaurimento dei fondi ed evase in ordine cronologico.

La Provincia di Siena non assume alcuna responsabilità per la dispersione della domanda dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'impresa interessata oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

La firma del legale rappresentante dell'impresa deve essere apposta in originale in calce alla domanda, pena la nullità della stessa, e non deve essere autenticata; la sottoscrizione della domanda ha validità anche quale sottoscrizione di tutte le dichiarazioni sostitutive in essa contenute, rese con la consapevolezza delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76, del D.Lgs.445/2000.

Alla domanda dovrà essere pertanto allegata, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

ART. 4

CAUSE DI ESCLUSIONE

Non sono ammesse al Bando:

- le imprese non in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2
- le imprese che non abbiano sottoscritto la domanda di partecipazione.

ART.5

CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Il finanziamento, accordato da un qualsiasi Istituto di Credito o Intermediario Finanziario, sul quale sarà concesso il contributo non potrà eccedere la cifra di € 100.000,00 nel caso in cui il finanziamento sia finalizzato a sostenere una delle tipologie di investimento elencate all'art. 1 ovvero superare la cifra di € 50.000,00 nel caso in cui il finanziamento sia finalizzato all'acquisto scorte di magazzino, a sostenere spese necessarie alla conduzione, al miglioramento e alla dotazione delle attività agricole, della trasformazione dei prodotti agricoli e dell'indotto in generale ovvero al consolidamento di passività.

Tuttavia qualora l'impresa richieda e le venga concesso un finanziamento di importo superiore, tale contributo potrà essere spalmato sull'intero finanziamento.

Nel caso in cui venga concesso un finanziamento da Fises S.p.a., questo non potrà superare il 70% dell'investimento complessivo.

La durata del finanziamento potrà superare i 5 (cinque) anni, eventualmente comprensivi di preammortamento, in ogni caso, comunque, l'importo del contributo di cui al presente Bando verrà calcolato sui primi 5 (cinque) anni di finanziamento.

Sono ammissibili al contributo previsto dal Bando anche i finanziamenti erogati alle imprese tramite **cambiale agraria**, entro i limiti di durata della singola cambiale. Ad ogni eventuale rinnovo della cambiale l'impresa agricola potrà, in deroga a quanto previsto dall'art. 7, ultimo comma, del presente Bando, presentare una nuova domanda di ammissione al contributo. La somma dei singoli

finanziamenti (cambiale originaria più singoli rinnovi) ammissibili al contributo previsto dal Bando non potrà comunque eccedere la durata massima di cinque anni.

Sono, altresì, ammissibili al contributo previsto dal Bando i finanziamenti erogati alle imprese agricole tramite **leasing**. In tale ipotesi, posto che in base all'art. 6 del Bando le spese sottese al finanziamento attivato (spese di investimento, conduzione, acquisto scorte di magazzino o di consolidamento di passività) dovranno essere sostenute dall'impresa e rendicontate entro 12 (dodici) mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo, il contributo in conto interessi erogabile sarà calcolato sui canoni di leasing versati dall'impresa agricola all'Istituto di Credito erogante il finanziamento nei 12 (dodici) mesi successivi alla comunicazione di ammissione al contributo oltre che sugli eventuali canoni di leasing versati dall'impresa entro i dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di ammissione al contributo, tenuto conto che, come per tutte le operazioni di finanziamento, queste sono ammissibili al contributo purché concluse entro i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo di cui al presente Bando.

Nei casi di mancato rispetto delle condizioni del contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto erogante o di anticipata estinzione del finanziamento, per qualsiasi motivo, il contributo non ancora erogato sarà automaticamente revocato e quindi ritornerà nella disponibilità della Provincia.

L'intervento agevolato è soggetto al regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1408/2013 per le imprese agricole dedite alla produzione primaria di prodotti agricole ovvero al regime di aiuto "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 per le imprese impegnate nella lavorazione, commercializzazione e trasformazione di prodotti agricoli qualora tali attività siano svolte in locali separati rispetto all'azienda agricola e riservati a tale scopo.

ART.6

PROCEDURE

I soggetti richiedenti devono presentare domanda di contributo a Fises S.p.a. o ad altro Istituto di Credito erogante il finanziamento autorizzato dalla Provincia alla gestione operativa del Bando mediante apposita convenzione, allegando la seguente documentazione:

1. copia del certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA, non anteriore a tre mesi;
2. elenco dei soci (per le società);
3. descrizione e importo complessivo delle spese da sostenere a fronte del finanziamento concesso, corredate in tal caso dai relativi preventivi di spesa ovvero delle spese sostenute entro i 12 mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo, corredate in tal caso da copia di idonea documentazione di spesa attestante l'effettuazione delle stesse;
4. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante: l'esistenza dei requisiti di piccola e media impresa; che l'impresa è in regola con gli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e la stessa applica i contratti collettivi di lavoro; di non aver ricevuto contributo soggetti al regime di aiuto "de minimis" oppure quantificazione dei contributi ricevuti nell'ambito della regola "de minimis";
5. copia della deliberazione dell'Istituto di Credito attestante la concessione del finanziamento richiesto, del contratto di finanziamento e del relativo piano di ammortamento.

Fises S.p.a. o eventuale altro Istituto di Credito opportunamente autorizzato dalla Provincia alla gestione operativa del presente Bando mediante sottoscrizione di apposita convenzione, istruisce la domanda di contributo, richiedendo se necessario, integrazioni documentali all'impresa che dovranno dalla stessa essere prodotte, pena la decadenza, entro 30 giorni dalla richiesta.

A cadenza bimestrale Fi.se.s S.p.a o eventuale altro Istituto di Credito opportunamente autorizzato dalla Provincia alla gestione operativa del presente Bando trasmette alla Provincia di Siena, Settore Sviluppo Economico, l'elenco delle pratiche pre-istruite e la relativa documentazione.

Entro 10 giorni dal ricevimento di tale documentazione la Provincia di Siena con atto dirigenziale formalizza l'ammissione o non ammissione al contributo, stilando una graduatoria costituita sulla base dell'ordine cronologico di completamento delle domande.

Le domande di contributo che dovessero risultare ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie saranno accolte con riserva al fine di poter effettuare eventuali sostituzioni a fronte di rinunce, revoche o in relazione a maggiori risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili, sempre tenuto conto dell'ordine cronologico di completamento delle domande.

Fi.se.s S.p.a ovvero eventuale altro Istituto di Credito opportunamente autorizzato dalla Provincia di Siena alla gestione operativa del presente Bando, assicura a tutti i soggetti che hanno presentato domanda di contributo la conoscenza degli atti relativi alle procedure di ammissione o di esclusione che li riguardano.

L'erogazione del contributo in conto interessi in favore delle imprese ammesse al beneficio in virtù del predetto atto dirigenziale avverrà in un'unica soluzione previa rendicontazione delle spese di investimento e/o conduzione inerenti il finanziamento ammesso a contributo che dovranno essere sostenute, a pena di decadenza, entro 12 mesi dalla data di ammissione al contributo, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse a fronte di richiesta di proroga adeguatamente motivata.

Ai fini dell'erogazione del contributo, Fi.se.s S.p.a. ovvero eventuale altro Istituto di Credito opportunamente autorizzato dalla Provincia alla gestione operativa del presente Bando, richiede alle imprese ammesse la documentazione attestante le spese di investimento e/o conduzione inerenti il finanziamento ammesso a contributo, dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le spese di investimento e/o conduzione sono state effettivamente sostenute e sono conformi al progetto ammesso al contributo, i dati necessari all'acquisizione informatica del DURC da parte della Provincia o comunque alla verifica della regolarità contributiva dell'impresa iscritta a casse di previdenza o istituti previdenziali diversi da INPS e INAIL.

Fi.se.s S.p.a. o altro Istituto di Credito opportunamente autorizzato alla gestione operativa del presente Bando invia, quindi, la documentazione di spesa raccolta alla Provincia.

La Provincia dietro idonea rendicontazione rimessa da FI.SE.S. S.p.a. o da altro Istituto di Credito, liquida ed eroga in favore delle imprese ammesse al contributo l'importo spettante a titolo di contributo in conto interessi accertata la coerenza delle spese sostenute con le finalità del bando e la regolarità contributiva dell'impresa.

Fi.se.s S.p.a., gli Istituti di Credito opportunamente autorizzati ovvero direttamente la Provincia di Siena potranno effettuare ulteriori controlli e verifiche sul rispetto da parte delle imprese delle condizioni previste dal Bando per l'ammissione al contributo e per l'erogazione dello stesso.

La Provincia curerà, qualora i predetti controlli dovessero accertare la sussistenza delle ipotesi di revoca del contributo previste dal Bando, le procedure per il recupero del credito finalizzate al reintegro del Fondo.

ART.7

ENTITA' DEL CONTRIBUTO

L'agevolazione consiste in un abbattimento del tasso di interesse nella misura individuata di 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali, al lordo della ritenuta d'acconto pari al 4% sull'importo totale a titolo di acconto ex art.28 del DPR.600/1973, rispetto al tasso di interesse applicato dall'Istituto di credito erogante o da Fises S.p.a. sul finanziamento dalla stessa concesso.

Qualora il tasso d'interesse applicato dall'Istituto di credito erogante o da Fises S.p.a. sia uguale o inferiore a 1,50 (uno virgola cinquanta) punti percentuali, l'abbattimento interverrà fino alla determinazione del tasso 0 (zero).

Il finanziamento non deve essere stato erogato anteriormente a 12 mesi la data di presentazione della domanda di contributo da parte dell'impresa.

Ciascun soggetto richiedente può presentare a Fises S.p.a. una sola domanda di contributo, fatta salva la deroga di cui all'art. 5, comma 5, del presente Bando per i finanziamenti erogati alle imprese agricole tramite cambiale agraria.

ART. 8

GRADUATORIA

Le domande di richiesta contributo ammesse vengono finanziate fino ad esaurimento del Fondo sulla base del solo criterio cronologico di presentazione di domande complete.

ART.9

EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi è subordinata:

⇒ alla realizzazione dell'investimento o comunque della spesa ammessa a contributo da parte del beneficiario e all'erogazione a saldo del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito erogante o da Fises S.p.a, nonché all'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dall'impresa medesima attestante che l'investimento è stato effettuato ed è conforme al progetto ammesso a contributo.

I beneficiari sono tenuti a custodire per 5 anni i documenti di spesa debitamente quietanzati relativi alla realizzazione delle spese ammesse a contributo.

⇒ all'esito positivo della verifica in ordine alla regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria.

Fises S.p.a assicura a tutti i soggetti richiedenti che hanno presentato domanda di contributo la conoscenza degli atti relativi alle procedure di ammissione o di esclusione che li riguardano.

La Provincia di Siena esercita i controlli sui beneficiari dei contributi in proprio e/o tramite Fises S.p.a o altro Istituto di Credito opportunamente autorizzato.

La Provincia di Siena erogherà in un'unica soluzione alle imprese beneficiarie i contributi netti ad abbattimento degli interessi nella misura di pertinenza, accertata la coerenza delle spese sostenute dall'azienda con le finalità del bando e la regolarità contributiva dell'impresa.

Il contributo sarà assoggettato alla ritenuta del 4% sull'importo totale a titolo di acconto ex art.28 del DPR.600/1973.

ART. 10

DECADENZA DEL DIRITTO ALL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il diritto al contributo decade:

- a) ove il beneficiario non effettui l'investimento e/o le altre spese previste da presente Bando entro 12 (dodici) mesi dalla data di ammissione al contributo e non ottenga entro tale data l'erogazione a saldo del finanziamento da parte di Fi.se.s S.p.a.o di altro Istituto di Credito;
- b) qualora sia accertato che il beneficiario non abbia i requisiti previsti dalle presenti direttive;
- c) qualora il beneficiario persista nel rifiutare i controlli della Provincia;
- d) nel caso di risoluzione dell'operazione di finanziamento per anticipata estinzione;
- e) per cessazione attività;
- f) nel caso di mancato rispetto delle condizioni del contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto erogante;
- g) per concordato preventivo con cessione dei beni, per concordato fallimentare, per fallimento;
- h) per cessione di tutti o di parte dei beni ammessi al contributo nel caso in cui non siano sostituiti con altri aventi la stessa funzione nel processo produttivo.

ART. 11

REVOCA DEL CONTRIBUTO EROGATO E RECUPERO DEL CREDITO

Il contributo già erogato sarà revocato qualora a seguito di controlli operati da Fi.se.s S.p.a., da altro Istituto di Credito opportunamente autorizzato alla gestione operativa del presente Bando, o direttamente dalla Provincia dovesse essere accertato:

- il mancato rispetto da parte dell'impresa beneficiaria delle condizioni del contratto di finanziamento stipulato con l'Istituto erogante ovvero l'anticipata estinzione del finanziamento;
- che sono state rese dichiarazioni sostitutive di atto notorio mendaci.

In tal caso la Provincia avvierà nei confronti dell'impresa le procedure per il recupero del credito finalizzate al reintegro del Fondo.

ART. 12

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, del citato D. Lgs. 196/03, si informano le imprese che i dati personali contenuti nella domanda saranno trattati, sia su supporto magnetico che su supporto cartaceo, unicamente per l'espletamento dell'iniziativa, con l'impiego delle misure di sicurezza finalizzate a garantire la riservatezza dalle stesse e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

I dati in parola non saranno comunicati a terzi e saranno trattati esclusivamente dai dipendenti della Provincia di Siena, di Fi.se.s S.p.a. o di altro Istituto di Credito opportunamente autorizzato alla gestione operativa del presente Bando, costantemente identificati, opportunamente istruiti e a conoscenza dei vincoli imposti dalla suddetta legge.

Titolari dei dati forniti sono:

- la Provincia di Siena, con sede in Piazza Duomo – 53100 - Siena.
- la Società Finanziaria Senese di Sviluppo, con sede legale in Piazza Matteotti, 30 - 53100 – Siena;
- eventuali altri Istituti di Credito autorizzati dalla Provincia di Siena alla gestione operativa del presente Bando mediante sottoscrizione di apposita convenzione.

ART. 13

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 della L. 241/90, si informa che il Responsabile del Procedimento in oggetto è la Dott.ssa Simonetta Cannoni, Tel. 0577/241260 - **E-mail: simonetta.cannoni@provincia.siena.it**

Al fine di fornire le opportune informazioni e chiarimenti tecnici riferiti al bando o alle domande è inoltre possibile rivolgersi alla FiSeS Spa Tel. 0577/48102 - **E-mail: fidi@fises.it**.

ART. 14

ACCESSO AGLI ATTI

Alle imprese concorrenti è riconosciuta la facoltà di accedere agli atti del presente procedimento, nei limiti e con le modalità previste dalla L.241/90 e successive modificazioni e dal vigente Regolamento Provinciale per la disciplina dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Simonetta Cannoni)

Siena, lì 26/02/2014